



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città metropolitana di Bologna

ORDINANZA

n. 3 del 30/03/2026

OGGETTO: ORDINANZA PER REGOLARE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) MEDIANTE CATTURA NELLE AREE URBANE DEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE.

Emessa da: SINDACO

A firma di: ERRIQUEZ ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA - VIA IV NOVEMBRE 24 - 40123 BOLOGNA
QUESTURA BOLOGNA - - 40100 BOLOGNA (BO)

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA BOLOGNA 1 PIANURA (A.T.C. BO1) - VIA CORTICELLA 183/6 - 40128 BOLOGNA (BO)
UNIONE RENO GALLIERA CORPO DI POLIZIA LOCALE - VIA FARISELLI 4 - 040016 SAN GIORGIO DI PIANO
SERVIZIO VETERINARIO - VIA CASTIGLIONE 29 - 40100 BOLOGNA (BO)
CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA - VIA SANTO STEFANO 56 - 40125 BOLOGNA (BO)
COMPAGNIA CARABINIERI SAN GIOVANNI IN PERSICETO -

CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA - VIA PEGLION 21 - 40121 BOLOGNA
REGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA STAZIONE DI CASTELLO D'ARGILE -

OGGETTO: ORDINANZA PER REGOLARE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) MEDIANTE CATTURA NELLE AREE URBANE DEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia, tipico degli ambienti acquatici, originario del Sud America, introdotto in Italia nei primi decenni del Novecento a fini di allevamento commerciale per la produzione di pellicce;
- che tali allevamenti, spesso condotti con modalità inadeguate, hanno favorito nel tempo ripetute immissioni nell'ambiente naturale, accidentali o volontarie, le quali hanno progressivamente determinato un ingresso della specie sull'intero territorio nazionale;
- che la presenza del fitto reticolo idrografico che caratterizza il territorio emiliano romagnolo, il clima idoneo, l'ampia disponibilità alimentare e l'assenza di predatori naturali della nutria, possono favorire l'insediamento di popolazioni di nutrie in diversi contesti urbani della regione;
- che negli ultimi decenni l'areale della nutria in Italia si è espanso nella Pianura Padana, con diversi esemplari insediatisi anche nelle diverse aree urbane presenti nel territorio della Città Metropolitana di Bologna, tra le quali vie è Castello d'Argile;
- che le nutrie sono note per le loro attività di scavo di nicchie, cunicoli e gallerie presso gli argini di fiumi e laghi che possono compromettere la stabilità e la consistenza dei terreni, oltre a quella delle strade eventualmente presenti a ridosso dei suddetti corsi e specchi d'acqua;
- che nello specifico, sono giunte diverse segnalazioni relative a recenti avvistamenti di esemplari di nutria non solo lungo gli alvei dei principali corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale, ma anche presso maceri privati e vasche di laminazione presenti sia in aperta campagna che immediatamente a ridosso del centro abitato del capoluogo e della frazione, oltre che delle zone industriali;

CONSIDERATO

- che la situazione sopra illustrata ha subito un incremento significativo osservato nell'ultimo periodo in particolare nell'area del Cimitero del Capoluogo, con la concreta minaccia di una progressiva diffusione nel contesto urbanizzato posto nelle immediate vicinanze, determinando criticità connesse al traffico urbano, potenziali incidenti stradali, possibili criticità di natura igienico-sanitaria e danni a infrastrutture tecnologiche, nonché possibili atteggiamenti difensivi riconducibili alla presenza di madri con piccoli e di maschi territoriali;

RITENUTO

- che risulta necessario intervenire nel controllo degli esemplari di nutria presenti al fine di evitare attività di scavo che potrebbero compromettere le sponde dei corsi e degli specchi d'acqua;
- che gli esemplari possono nidificare anche nel contesto residenziale intorno, a seguito dello sviluppo numerico della colonia;
- che le popolazioni di nutria possono essere controllate e/o eradicate solo tramite interventi antropici, quali interventi di cattura e soppressione o interventi sperimentali alternativi all'abbattimento, come quelli di cattura, sterilizzazione e rilascio in ambiente;

CONSIDERATO:

- che il contesto sopra descritto, risulta opportuno procedere tramite puntuali interventi di cattura e soppressione nelle aree residenziali e industriali del territorio urbanizzato del Comune;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie.
- la Convenzione ONU sulla diversità biologica (1992) recepita dalla Comunità Europea con Decisione del Consiglio 93/626/CEE che vieta di introdurre specie esotiche o se del caso ne chiede il controllo o l'eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie";
- l'art 19 della suddetta Legge n 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" prevede per le Regioni la facoltà di adottare piani di limitazione delle specie di fauna selvatica per la gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari,

- per la gestione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto I.S.P.R.A. abbia verificato l'inefficacia di metodi ecologici; i piani devono essere attuati dalle guardie venatorie, dipendenti dalle amministrazioni provinciali, che possono avvalersi di proprietari o conduttori di fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché di guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
- il Decreto-legge n. 91/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, ed in particolare l'art. 11, comma 12 bis, ha modificato lo status della nutria escludendola, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge n. 157/1992, modificando in tal senso l'art. 2, comma 2.
 - il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive” prevede che le specie esotiche e invasive non possono essere detenute in confinamento o trasportate, tranne nel caso in cui vi sia specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto medesimo;
 - l'art 16 della L. R. n 8/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” modificato dalla L.R. n 1/2016 a norma della quale, i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati all'art 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati e selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna;
 - la Deliberazione della Giunta regionale n. 536/2015 “Linee guida per il contenimento della nutria” approvata ai sensi della L.R. n. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale”, ed in particolare dell'art. 12, comma 2, che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, ha demandato ai Comuni l'attivazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti quale la nutria;
 - la Deliberazione della Giunta regionale n. 546 del 19/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano regionale di controllo della nutria, per il periodo 2021-2026, con l'emissione di un protocollo sperimentale in sinergia tra Città metropolitana di Bologna, Comuni di pianura, Atc, organizzazioni agricole, organizzazioni dei cacciatori e Consorzio della Bonifica Renana;
 - la Deliberazione della Giunta regionale n. 1025 del 19/06/2023 con la quale sono state stanziare risorse per l'abbattimento delle specie infestanti aliene, tra cui la nutria, in cui è stato specificato che *"Dato atto che le attività di sorveglianza e manutenzione svolte con continuità dai soggetti preposti alla gestione della rete idrografica naturale e artificiale (Autorità idrauliche) evidenziano che la prevenzione degli eventi calamitosi è strettamente legata al contenimento numerico delle specie fossorie (nutria, volpe, tasso e istrice) che impattano negativamente a causa della costruzione di tane nelle opere di difesa arginale e/o spondali dei corsi d'acqua, aumentando sensibilmente il rischio di allagamenti dovuti al cedimento di tali strutture"*;

ATTESO

- che l'art. 32 della legge n. 833/1978, assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- che è attribuita al Sindaco provvedere, tramite lo strumento dell'ordinanza di cui all'art. 54, co. 4, TUEL, alla prevenzione ed eliminazione dei pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che il Decreto ministeriale 13 giugno 2023, relativo al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, nei richiami normativi in premessa, cita il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e, in particolare, gli articoli 50 e 54, relativi al potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco” e all'ultimo capoverso del punto 1.1. dispone che *“Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per i Sindaci di esercitare il potere di ordinanza su interventi di controllo e rimozione della fauna in ambito urbano al ricorrere dei presupposti indicati agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- che in ambito urbano, la decisione riguardante gli interventi di cattura o di abbattimento, spetta all'autorità di pubblica sicurezza locale, il Sindaco, che li promuove ed autorizza ai sensi del punto 4 lettera F dell'allegato alla DGR n 546/2021;

- che, data la prossima scadenza del piano regionale di controllo delle nutrie fissata per il 31 dicembre 2026, si ritiene necessario che nel 2027 venga emanato un atto i cui contenuti siano rispondenti al nuovo piano;

CONSIDERATO

- la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati presenti sul territorio;
- che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede attraverso i siti istituzionali ad informare sul corretto comportamento da adottare quando si venga in contatto o si avvisti un esemplare di Nutria;

DATO ATTO

- che si rende necessario provvedere a risolvere le problematiche sopra indicate, individuando efficaci strumenti di controllo della presenza di questo animale alloctono sul territorio.

VISTI:

- il vigente D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

ai fini della prevenzione di criticità di vario ordine, ampiamente riportate nel piano di controllo delle nutrie elaborato dalla regione Emilia-Romagna, ascrivibili alla Nutria, le azioni e le procedure di controllo di seguito riportate:

1. nei centri abitati od agglomerati urbani, in caso di formazione di famiglie di Nutrie, sono autorizzati interventi atti alla cattura con gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura a vivo, quale metodo selettivo ed efficace da esercitare per tutto l'anno;
2. le gabbie devono essere predisposte con apertura singola o doppia (ai due estremi) con meccanismo a scatto collegato a esca alimentare (mela o granturco), preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura della Città Metropolitana di Bologna o dagli operatori di ditte specializzate nel settore e appositamente incaricate;
3. il Comune e i responsabili d'impresa o comunque di suolo privato possono incaricare imprese di disinfestazione o pest control regolarmente certificate secondo le norme UNI EN 16636:2015 "Servizi di gestione e controllo delle infestazioni – requisiti e competenze", o coadiutori adeguatamente formati da corsi tenuti dalla Città Metropolitana di Bologna o altre Amministrazioni autorizzate a svolgerli;
4. la cattura mediante gabbie-trappola identificabili dovrà essere effettuata solamente:
 - dagli agenti della Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna e suoi coadiutori anche non titolari di licenza di caccia;
 - dai Carabinieri forestali;
 - dagli Agenti di Polizia Locale dei Comuni muniti di licenza di caccia;
 - dal personale degli Enti delegati alla tutela delle acque ma già abilitati dalla Città Metropolitana di Bologna o dalla Regione;
 - dalle Imprese di disinfestazione o pest control, appositamente incaricate, che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso di attestato di coadiutore abilitato nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal "Piano Regionale per il controllo nella Nutria (*Myocastor coypus*) vigente;
5. le gabbie – trappola attive devono essere controllate almeno una volta al giorno, al fine di non provocare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare l'eventuale presenza di specie non bersaglio; - le specie non bersaglio dovranno essere prontamente liberate;
6. eventuali catture di specie esotiche invasive dovranno essere seguite le disposizioni previste dalle norme vigenti;
7. l'utilizzo delle gabbie date in concessione deve esser fatto con diligenza senza cederle a terzi non autorizzati dalla Città Metropolitana di Bologna, alla quale va comunicato ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento oltre alla denuncia tempestiva di tali episodi all'Autorità di Pubblica Sicurezza per il relativo seguito di competenza;
8. la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura;
9. l'attività di cui al punto precedente deve essere effettuata da personale appositamente formato, il trasporto deve essere fatto con la massima diligenza;
10. gli esemplari di nutrie abbattuti devono essere smaltiti mediante procedure di legge;

11. gli esecutori degli interventi di cui sopra dovranno attenersi agli obblighi informativi stabiliti dalla Regione Emilia Romagna e richiesti dal Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna;
12. in aggiunta alle procedure dei punti da 1 a 11 sopra riportati, è data possibilità - a titolo sperimentale - di intervenire mediante cattura e successiva sterilizzazione e spostamento delle nutrie in altra località, ad opera di associazioni animaliste interessate; le associazioni animaliste, per manifestare il proprio interesse a eseguire quanto sopra esposto, devono presentare specifico progetto sperimentale di gestione non cruenta (cattura, sterilizzazione, tracciamento e ricollocamento) al Comune e alla Polizia Locale Città Metropolitana; tale progetto dovrà essere eseguito con oneri a carico dei proponenti, certificazione dei siti di destinazione e protocollo di tracciabilità degli esemplari; l'approvazione di tali progetti è subordinata al parere vincolante della AUSL e della Polizia Locale Città Metropolitana; i siti di destinazione dovranno essere autorizzati in deroga, dalle autorità competenti, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 230/2017; le attività di trasporto devono essere rispettose di tutte le tutele per il benessere animale;
13. qualora l'attività di cui al punto precedente sia autorizzata, questa deve svolgersi ad opera dell'associazione animalista interessata, entro 15 giorni dalla segnalazione pervenuta al Comune; in caso in cui l'intervento di cattura e spostamento non avvenga entro tale tempistica, si procederà a eseguire gli interventi di cui ai punti da 1 a 11.

VIETA

a tutti i cittadini di somministrare alle nutrie alimenti, di qualsiasi tipo e natura;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
- la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
 - Polizia Locale della Città Metropolitana;
 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;
 - Questura di Bologna;
 - Arma dei Carabinieri - Comando Compagnia Carabinieri S. Giovanni in Persiceto;
 - Arma dei Carabinieri – Stazione Castello d'Argile;
 - Ambito Territoriale di Caccia Bologna;
 - Comando Polizia Locale dell'Unione Reno-Galliera;
 - Servizio Veterinario dell'Azienda USL;
 - Consorzio della Bonifica Renana;

AVVERTE

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza, è attribuita a coloro che risultano aver titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse vengano riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
- che le violazioni alla presente ordinanza determinano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 commisurata proporzionalmente alla gravità delle inosservanze riscontrate, oltre l'obbligo comunque di operare gli interventi necessari alla rimozione del problema;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Reno-Galliera, l'Azienda ASL, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo o/e su segnalazione degli incaricati dal Comune al servizio di lotta alla nutria;

COMUNICA

- che la presente ordinanza entri in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sia valida fino all'assunzione di ulteriori diversi provvedimenti da parte dell'Organo adottante e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
- che nel caso in cui il Comune sia costretto ad operare in via sostitutiva di soggetti inadempienti, si procederà successivamente al recupero delle spese sostenute attraverso azione risarcitoria;

COMUNICA INOLTRE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla data di notificazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.